

REGOLAMENTO del 12 ottobre 2011, n. 6

Regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CE e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 287 del 21/06/2011;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 29 settembre 2011

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1 Definizione

1. Le strutture di allevamento preesistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987 n.35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico; per la riqualificazione del patrimonio esistente; per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono riferite all'allevamento bovino delle aziende agricole ricadenti nei territori dei Comuni di: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense, di cui all'articolo 3 del disciplinare di produzione del Provolone del Monaco DOP pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2005, n. 45.

Art. 2 Vincoli

1. Il rilascio del permesso di costruire per l'adeguamento delle strutture di allevamento esistenti e per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19/2009, resta subordinato a vincolo di destinazione d'uso da costituirsi con apposito atto d'obbligo trascritto. La continuità nell'attività zootecnica di allevamento animale è comprovata con certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, nonché dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'allevatore interessato

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), (allegato C).

Art. 3

Deroga distanze

1. Qualora ai fini dell'adeguamento delle strutture di allevamento animale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19/2009 è necessario derogare alle distanze stabilite dalla normativa edilizia e dagli strumenti urbanistici vigenti si applicano le distanze previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Art. 4

Requisiti tecnici descrittivi

1. Le strutture di allevamento animale di cui all'articolo 11, comma 1 legge regionale 19/2009 e le strutture di ricovero per bovini allevati allo stato brado sono, rispettivamente, adeguate e realizzate, nel rispetto dei vincoli e dei criteri indicati nel presente regolamento, alle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.533 (Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli) e ai criteri previsti dalla direttiva 18 dicembre 2008, n.2008/119/CE e dalla direttiva 20 luglio 1998, n.98/58/CE, nonché alle vigenti norme igienico sanitarie e alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) in materia di trattamento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.
2. Le caratteristiche delle strutture di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 19/2009 e quelle dei ricoveri per bovini allevati allo stato brado, e la tipologia dei materiali da utilizzare per gli interventi consentiti, si conformano alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, al rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e a quanto previsto nell'allegato A, per l'adeguamento delle strutture di allevamento animale, e nell'allegato B, per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.

Art. 5

Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

Caldoro

ALLEGATO A

RISTRUTTURAZIONE DEI RICOVERI BOVINI DA REALIZZARSI NELL'AREALE DI PRODUZIONE DEL PROVOLONE DEL MONACO D.O.P.

REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione del ricovero bovini

Tutti i materiali che saranno utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli stessi e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

Tutte le pareti delle strutture zootecniche dovranno essere rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile

I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti in modo che non vi siano spigoli o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

Le poste devono essere realizzate in modo tale che l'animale, quando è legato alla mangiatoia, deve poter disporre di uno spazio adeguato.

Il piano di posa è rappresentato da una platea in conglomerato cementizio armato dello spessore variabile in relazione alle condizioni di carico ammissibile sul terreno ove dovrà essere posizionato.

Il pavimento deve essere non sdruciolevole e senza asperità e deve essere costruito in modo da non causare lesioni o sofferenza ai bovini in piedi o coricati. Esso deve essere adeguato alle dimensioni ed al peso dei bovini e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i bovini deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i bovini.

Il ricovero di bovini adulti, proporzionato in relazione al numero dei capi allevati risultanti dalla certificazione dell'anagrafe nazionale bovina alla data di presentazione della istanza di adeguamento, deve prevedere le seguenti dotazioni minime:

1. una sala quarantena, di circa mq 25,00, isolata dalle poste ospitanti i capi bovini sani;
2. un locale stoccaggio, refrigerazione e deposito mungitrice di circa mq. 4,00 atto ad ospitare la mungitrice elettrica ed un refrigeratore per il latte;
3. un locale W.C., con annesso spogliatoio atto all'igiene del personale ed alla pulizia delle attrezzature, con una superficie complessiva pari a circa mq. 4,00.

Le dotazioni del ricovero bovino adulti dovranno essere proporzionate al numero di capi allevati.

I ricoveri ed i locali di allevamento saranno dotati di impianto elettrico a norma nonché di impianto di acqua potabile, sia per alimentare gli abbeveratoi automatici, che per le necessarie operazioni di pulizia.

Ogni capo bovino adulto dovrà avere a disposizione uno spazio con le seguenti dimensioni minime e massime:

- a) larghezza m. 1,10 – m. 1,30;
- b) lunghezza m. 1,80 – m. 2,20.

Chiaramente, le suddette dimensioni vanno applicate con riferimento alle razze allevate, al peso e all'età dell'animale.

Per l'allevamento dei vitelli saranno applicati i criteri di cui al D.lgs. 533/92.

Deve essere, garantito l'allontanamento delle deiezioni dai ricoveri ed il loro stoccaggio in apposite concimaie.

Il dimensionamento della concimaia è in relazione al numero dei capi allevati, che di regola, per concimaie a piattaforma, per bovino adulto, va da mq. 4,00 a mq. 5,00 . Il volume del pozzetto, relativo al solo colaticcio, va da 0,20 a 0,30 mc, invece, per colaticcio ed orina va da mc. 1,50 a mc. 2,50.

ALLEGATO B

ALLEVAMENTI ALLO STATO BRADO RICOVERI BOVINI DA REALIZZARSI NELL'AREALE DI PRODUZIONE DEL PROVOLONE DEL MONACO D.O.P.

REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

L'art.12 dell'allegato al D.lgs n.146/2001 prevede che agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, di un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute. Tali strutture devono essere comunque adeguate alle norme previste dal D.lgs. n. 533 del 30/12/1992 (Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli), dal D. lgs. n. 146 del 26/03/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti), dai Regolamenti 852/2004 e 853/2004.

Descrizione del ricovero bovini

Tutti i materiali che saranno utilizzati per la realizzazione dei ricoveri di protezione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli stessi e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I ricoveri di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali saranno costruiti in modo che non vi siano spigoli o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

La struttura sarà realizzata in modo tale che gli animali allevati, in funzione del carico massimo ammissibile per ettaro (UBA/Ha) vigente nell'area interessata, devono poter disporre di uno spazio adeguato, alla razza, all'età e al peso dei bovini.

Il piano di posa è rappresentato da una platea in conglomerato cementizio armato dello spessore variabile in relazione alle condizioni di carico ammissibile sul terreno ove dovrà essere posizionato.

La struttura portante orizzontale prevista è costituita da un telaio in legno lamellare o di massello.

La struttura portante in elevazione è costituita da pilastri realizzati in materiale idoneo a resistere all'azione corrosiva riveniente dalle deiezioni solide e liquide del bestiame, la cui base è ancorata nella predetta platea, mentre le parti terminali apicali dei citati pilastri saranno tra loro collegati con travi perimetrali: portanti, quelle longitudinali, e di collegamento quelle perimetrali trasversali.

Sulle predette travi longitudinali portanti saranno poste, in senso trasversale, travi in legno sulle quali poggeranno pannelli isolanti in acciaio zincato preverniciato isolato con resine poliuretatiche, sui quali saranno posizionate idonee coperture, così come previsto dall'art. 26 della legge regionale 35/87.

Le dimensioni delle strutture portanti in elevazione ed orizzontale saranno oggetto di determinazione da parte dei progettisti.

Il ricovero bovini adulti, deve prevedere le seguenti dotazioni minime:

1. uno spazio di quarantena di circa mq 25,00 isolato dalle poste ospitanti i capi bovini sani, necessaria ai fini della prevenzione sanitaria per evitare ogni forma di contagio;
2. uno spazio per lo stoccaggio dei mangimi, lo stoccaggio e la refrigerazione del latte e deposito mungitrice di circa mq. 6,00 atto ad ospitare la mungitrice elettrica ed un refrigeratore per il latte di idonea capienza;
3. un locale con annesso spogliatoio atto all'igiene del personale ed alla pulizia delle attrezzature con una superficie complessiva pari a circa mq. 4,00;

Le dotazioni del ricovero bovino adulti dovranno essere proporzionate al numero di capi allevati.

La struttura sarà dotata di impianto elettrico a norma nonché di impianto di acqua potabile, sia per alimentare gli abbeveratoi automatici, che per le necessarie operazioni di pulizia.

Al fine di preservare il bestiame dalle escursioni termiche potranno essere poste in opera, sui lati longitudinali, pannelli isolanti amovibili in acciaio zincato preverniciato coibentato con resine poliuretatiche, dallo spessore di circa m. 0,10 per un'altezza di circa m.2,00.

A questo proposito è giusto far notare che la proposta progettuale, di cui all'allegato B, nasce con le pareti longitudinali completamente aperte, ad eccezione dei seguenti locali: la sala quarantena e sala stoccaggio latte e mungitrice portatile e locale lavaggio.

Solo nella stagione avversa, quando incalza il freddo, le citate pareti possono essere parzialmente chiuse con pannelli coibentati.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

Il/La sottoscritto/a, nato/a
Il/...../....., e residente a, prov., C.A.P. in
Via /Piazza n., a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.
n.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,

DICHIARA

- di essere imprenditore agricolo regolarmente iscritto alla Camera di Commercio della Provincia di Napoli con n., posizione INPS n. con i contributi regolarmente versati;
- di essere proprietario dell'allevamento bovino codice ITNA, sito nel comune di, prov. Napoli località regolarmente registrato presso l'ASL NA di, sia ai fini anagrafici che di produzione del latte;
- che l'azienda rientra nel regime previsto dalla legge 119/2003 e sue modifiche ed integrazioni (quote latte);
- che l'azienda non rientra nel regime previsto dalla legge 119/2003 e sue modifiche ed integrazioni;
- di essere in possesso del fascicolo aziendale regolarmente validato;
- di effettuare l'attività zootecnica dall'anno, ovvero di essere subentrato nell'attività zootecnica al sig./sig.ra nato/a il/...../....., il/la quale già esercitava l'attività zootecnica nella stalla oggetto di adeguamento strutturale, ai sensi dell'art. n.11 della L.R. 28 dicembre 2009 n.19, alla data del 20 luglio 1987, data di pubblicazione sul B.U.R.C. n.40 della L.R. 27 giugno 1987 n.35 "Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana".

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

All'uopo si allega copia del documento di riconoscimento d'identità in corso di validità.

Luogo e data:,/...../.....

Firma per esteso e leggibile

- 1° comma, art. 76 D.P.R. n.445/2000: "Chiunque rila scia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia".
- 2° comma, art. 76 D.P.R. n.445/2000: "L'esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso".
- 3° comma dell'art. 76 D.P.R. n.445/2000: "Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli nn.:46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".
- 4° comma, art. 76, D.P.R. n.445/2000: "Se i reati indicati nei comma 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

Riferimenti normativi: “Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 avente ad oggetto “Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino – Agerolese” alle direttive 91/629/CE e 98/58/CE e s.m.i.”.

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'art. 1, 2, 3 e 4.

Comma 1.

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.

Articolo 11: “Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese”.

Comma 1: “1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'area di produzione del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di produzione, realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalla direttiva 91/629/CEE e dalla direttiva 98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale n. 35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell'attività zootecnica, da comprovare con certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'allevatore interessato”.

Note all'art. 4.

Comma 1.

Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 18 dicembre 2008, n. 2008/119/CE: “Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”.

Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 20 luglio 1998, n. 98/58/CE: “Direttiva del Consiglio che riguarda la protezione degli animali negli allevamenti”.